Aur. Paris



REPUBBLICA ITALIANA

N. 336 /06 Sent.

N. <u>2561 / 05</u> R.G.

N. Rep. Rep.

N. 204 10 Cron.

IL GIUDCIE DI PACE DI RIMINI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Rimini Dott. Saverio Del Gaizo ha pronunciato la

seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.2569/05 R.G.di questo Ufficio e promossa da:

nato in Cesena il 30.9.73 rappresentato e difeso

dall'avv. Cristiana Rocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Rimini al Vicolo Valloni,5, giusta mandato a margine del ricorso

Ricorrente

Contro

PREFETTURA DI

Resistente

Oggetto: ricorso ex art.22 legge 24.11.1981 n.689

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 1.12.05

proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.700001988759

del 3.6.05 elevato dagli Agenti della Polizia Stradale di per la

violazione degli artt.180/ comma 1a e7, art.180/comma 1d e 7 e 181/ 1° e 3°

comma e del Codice della Strada.

Nei motivi a sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva che il verbale

era illegittimo in quanto la copia consegnata al trasgressore non riportava

chiaramente gli elementi principali quali la località della commessa violazione, generalità e luogo di residenza del conducente immediatamente fermata.

Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento del verbale previa sospensione dell'esecutività dello stesso. Con vittoria delle spese del giudizio.

L'amministrazione convenuta non comparsa per legittimo impedimento come da comunicazione in atti non si costituiva in giudizio:

All'udienza del 22.3.06 considerata la causa incentrata su questioni esaminabili in diritto e documentalmente istruita sulle conclusioni della sola

parte ricorrente veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Dall'esame della documentazione esibita dall'opponente emerge che il verbale impugnato non presenta una chiara esposizione degli elementi principali così come indicati dal combinato disposto dell'art. 200 del Codice della Strada e 383 del regolamento di esecuzione ed attuazione, limitando in tal modo l'esplicazione del diritto di difesa. Di conseguenza l'omissione, insufficienza e l'erroneità di tali elementi essenziali rendono chiaramente viziato e quindi illegittimo il verbale per cui è causa. Inoltre va osservato che le argomentazioni ed documenti presentati dal ricorrente possono considerarsi ammessi dalla Amministrazione convenuta che non costituendosi non ha provveduto a contestarne la fondatezza in fatto ed in diritto.

Da tale quadro probatorio è ragionevole affermare che la responsabilità dell'opponente non è provata e conseguentemente l'opposizione merita di essere accolta.

La natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate,

1

| costituiscono giusto motivo per dichiarare la compensazione delle spese tra le | : |
|--|-----------------------------|
| parti. | |
| P.Q.M. | |
| Visto l'art.23 legge 24.11.81 n. 689; | |
| definitivamente pronunciando sulla opposizione presentata dal ricorrente con | |
| ricorso depositato in data 1.12.05, cosi decide: | |
| Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale di conțestazione n. | |
| 700001988759 del 3.6.05 elevato dalla Polizia Stradale di Spese | |
| compensate. | |
| Rimini 22.3.06 | |
| Il Cancelliere Il Giudice di Pace | |
| Il Carros Tre B3 (Dott/ Del Garro Saverio) | |
| Depositato in Cancelleria VIZ IFFB. 2007 2 4 FEB. 2007 | |
| 1 Cancelliere | |
| M Candon we Z3 | , |
| (Chargini P) olan | |
| | |
| La presente copia, composta di N tacciate | |
| Rimini, 15 MAR. 2007 | |
| L'OPERATORE AMMINISTRATIVO Operatore singliziorio Bz | |
| Tan San San San San San San San San San S | |
| * | |
| | nte da imposta di bollo, |
| | istro e diritti di cancelle |
| T12 | ai sonsi art. 46 Legge |